ORIGINALE

SENT. 284/17
CR. 239/17
R.G. 483/2014
REP. 483/17
SPED. 07.03.2016
DEP. 23.06.2016
PUBBL. 3 FEB 2017
OGGETTO: risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Avv. STEFANIA TRINCANATO

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 483/2016 Ruolo Generale

promossa da

RETE DEI CARROZZIERI di BOLOGNA PER I CONSUMATORI SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), via Emilia n. 3, presso e nello Studio dell'Avv. Marco Bordoni, che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

CONTRO

residente in Cento (FE), via Cola n. 28

- CONVENUTO CONTUMACE -

ZURITEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via San Vitale n. 55, presso lo studio dell'avv. Flavio Peccenini , che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- CONVNEUTA-

Con l'intervento di :

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASS.NI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola Stangolini, che la rappresenta e difende, come da mandato a margine della comparsa di costituzione.

OGGETTO : Risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

- Come da verbale del 07.03.2016, il cui contenuto si intende qui trascritto, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa.

FATTO

Si premette che nella redazione della presente sentenza viene omessa la parte relativa all'esposizione dello svolgimento del

presente il fine di accelerare le procedure di liquidazione e le definizioni delle vertenze già iniziate, dando sostanza agli accordi interni intercorsi tra le Compagnie assicurative ex art. 149 C.d.A., non pare corretto e utile , tuttavia, discostarsi dalle più numerose decisioni, anche del Tribunale di appello di codesto giudice (Trib. Bologna, R.G. n, 8885/2013), che ribadiscono l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Compagnia del danneggiato.
Si ricorda, poi , in via generale, che la Corte Costituzionale, richiamando le proprie precedenti pronunzie sull'argomento, con la decisione del 10.06.2009, n. 180, ha dichiarato che il risarcimento diretto è una facoltà concessa al solo danneggiato, che può o meno escluderla a sua libera scelta, per ottenere il ristoro del danno subito, quando sussistono gli altri elementi oggettivi dell'art. 149 C.d.A..
Secondo, quindi, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 C.d.A., il danneggiato può scegliere se chiedere il risarcimento del danno alla propria compagnia assicuratrice o a quella del danneggiato, non potendo , però, questa scelta essere "aggirata" o "imposta" dalle compagnie assicuratrici che gestiscono internamente l'onere dell'obbligo risarcitorio.
Per comodità , oltre a richiamare le motivazioni della decisione del Tribunale di Bologna , sopra indicata, si riporta anche una sentenza del Tribunale di Torino (sent. 389/2013, che rileva come la compagnia del danneggiato (che secondo lo spirito del Codice delle Assicurazioni dovrebbe tutelare e rendere più semplice il risarcimento al proprio assicurato) si costituisce in giudizio assumendo una posizione contraria al proprio assicurato appoggiando la compagnia di controparte.

In buona sostanza, dice il Tribunale di Torino, l'intervento dell'assicuratore, che si costituisce in giudizio contro il proprio assicurato ed a favore delle controparti, non solo non è proceduralmente possibile, ma è alquanto inopportuno, atteso che l'indennizzo diretto è stato pensato dal legislatore, affinchè il danneggiato potesse contare sull'ausilio del proprio assicuratore e non il contrario: " *mentre l'art. 149 C.d.A. prevede l'intervento dell'assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, al contrario nel contesto dell'azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa non è previsto l'intervento dell'assicuratore del danneggiato che fra l'altro, nella specie, viene effettuato, in contrasto con l'esigenza di semplificazione sottesa all'art. 149 CdA, non in ausilio dell'assicurato, bensì per ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla compagnia assicurativa rimasti contumaci. Oltre a non trovare fondamento normativo nel CdA, l'intervento spiegato dall'assicuratore del danneggiato nel giudizio promosso da quest'ultimo nei confronti del responsabile civile pare carente (in adesione ad un pur non del tutto pacifico orientamento giurisprudenziale) dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi). Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori (convenzione CARD,), come già chiarito nell'ordinanza resa dal Gi in corso di causa, che si ritiene di confermare, "trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di*

diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia"; diversamente opinando, l'azione ex art. 149 CdA che la Corte Costituzionale ha chiarito essere facoltativa ed aggiuntiva nell'interesse dell'assicurato diventerebbe – per effetto di un accordo cui l'assicurato è estraneo che impone all'assicuratore del responsabile di 'rinviare' il danneggiato al suo assicuratore – obbligatoria in contrasto con l'insegnamento della Corte.".

Si conferma , pertanto, sul tema la propria Ordinanza del 01/07/2014, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di Helvetia , di cui è stata già disposta l'estromissione.

- C) Ancora in via generale e preliminare, sulla legittimità della cessione del credito, derivante da sinistro stradale, si richiama la recente decisione della Suprema Corte, n. 22601 del 03.10.2013, la quale ne ribadisce la cedibilità, affermando l'applicabilità della disciplina civilistica della cessione del credito ex art. 1260 c.c..
- La voce di credito conseguita al danno de quo è stato ceduto alla attrice , che, in questa sede, agisce direttamente per ottenerne il pagamento.
- Si rileva che , ai sensi dell'art. 1260 c.c., "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito , anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".
- Secondo altra pronuncia della Corte di Cassazione : "non solo il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale , per giunta con riferimento a danni non alla persona ma solo alla vettura , non può qualificarsi strettamente personale, ma deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o almeno indirettamente) vieti una tale possibilità" (Cass. n. 11095/09).
- Anche l'art. 144 C.d.A. non vieta in modo espresso la cessione del credito, mentre , sempre secondo la Suprema Corte, la cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263, comma 1, c.c.), tra i quali vanno senz'altro ricompresi i poteri connessi al contenuto ed all'esercizio del credito.
- A tale stregua, il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè a ottenerne la realizzazione , spettantegli in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti.
- "Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa, il responsabile civile del danno e il suo assicuratore per la r.c.a.) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione , bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.)" (Cass. n. 22601/2013).
- Conseguentemente, il danneggiato , a seguito di incidente stradale, può cedere il proprio credito (in quanto non ha carattere personale ed in

assenza di divieti normativi) ad un terzo che, nella fattispecie in esame, è l'attrice.

- Tale cessione è divenuta, poi, efficace nei confronti del debitore ceduto, oltre che con la missiva di richiesta del danno, pure con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, potendo la notifica della cessione avvenire anche con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , con il quale si chiede l'adempimento dell'obbligazione ceduta (cfr. Cass. 04/14610).
- D) Nel merito, si evidenzia che la Zuritel non contesta *l'an* della vertenza, che , in ogni caso, appare dimostrato , sulla base del CID, completo in ogni sua parte e sottoscritto dalle parti, supportato , peraltro, anche dalle fotografie del veicolo danneggiato , i cui danni appaiono compatibili con la ricostruzione del fatto, operata dall'attrice, confermando , così, la dinamica come descritta in atto di citazione.
- Pure l'importo e le voci dei lavori , indicati nella fattura di riparazione, non sono stati specificamente contestati dalla convenuta, con applicazione , quindi, dell'art. 115 c.p.c..
- In ogni caso, le voci dei danni appaiono , poi, compatibili con il danno anteriore assodato, così come non si ravvisano elementi oggettivi per contestare la congruità delle medesime, compresa la voce inerente il monte ore ed il costo della manodopera, confermata, peraltro, dalla testimonianza del legale rappresentante della Carrozzeria emittente la fattura .
- Sulla base degli argomenti esposti e in virtù della legittimità della intervenuta cessione del credito, si conclude , quindi, per l'accoglimento della domanda, come quantificata dalla somma portata dalla fattura con riferimento ai lavori di riparazione.
- Le uniche contestazioni della convenuta sulla fattura suddetta sono rivolte al riconoscimento del costo per il noleggio dell'auto sostitutiva, e delle spese di assistenza stragiudiziale.
- Per quanto concerne la prima censura, si premette che il risarcimento del danno c.d. "da fermo tecnico" o da mancato godimento dell'auto, consegue alle necessarie riparazioni del veicolo a seguito di sinistro stradale, ove per esso deve intendersi, per interpretazione giurisprudenziale pressoché unanime, il pregiudizio consistente nella impossibilità di utilizzare il bene durante il periodo necessario per effettuare le riparazioni della propria auto.
- Ad una prima interpretazione , secondo cui tale danno deve intendersi *in re ipsa* , ovvero insito nel fatto stesso della perduta disponibilità del bene, anche indipendentemente dalla prova specifica di un effettivo aggravio economico o di un mancato guadagno , giacchè l'auto, anche durante la sosta , è fonte di spese (assicurazione , bollo) ed è soggetta ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. civ., 13/07/04, n. 12908), ne è succeduta una più restrittiva in termini di prova (Cass. n. 20620/2015) .
- Secondo l'indicata ultima pronuncia, il danno da fermo tecnico , puo' essere riconosciuto solo in presenza di una prova esplicita sia del fatto che il mezzo non ha potuto essere utilizzato, sia che il proprietario

avesse davvero la necessità di servirsene e abbia , perciò, dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, avendo , quindi, perso l'utilità economica correlata all'uso del mezzo.

- Pur nell'accezione più restrittiva della tematica , tuttavia, deve riconoscersi che , nel caso di specie, l'attrice ha adempiuto a tale onere, attraverso la testimonianza escussa , e dimostrando , quindi, che il sig. ha un tipo di lavoro "itinerante", essendo socio di un'impresa edile "con cantieri dislocati in varie zone della Provincia ed evidenti difficoltà a raggiungerle con mezzi diversi dall'automobile " (verbale del 13.04.15).

- Se ne deduce che il sig. Cossentino , a causa del tipo di attività esercitata, non poteva rimanere senza mezzo di trasporto, pena presumibili pregiudizi economici causati dalla sua assenza dai cantieri.

- Si conclude , quindi, per il riconoscimento della dimostrata voce di danno in oggetto, pari all'importo corrispondente al tempo del noleggio dell'auto, e ciò, anche in quanto nulla contesta parte convenuta sul monte ore riportato in fattura per le riparazioni.

D) Sulle spese per l'assistenza stragiudiziale.

- Il fondamento del risarcimento indicato è stato riconosciuto dalla giurisprudenza , quale risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi del D. L.gs. n. 231 del 09 ottobre 2002.
- In tale contesto, la voce di danno si inserisce nella più vasta tematica delle ripetibilità delle spese ed onorari legali extraprocesssuali, collegato alla responsabilità gravante sulla parte, che negando all'altra parte un diritto riconosciuto come esistente o reclamando una pretesa poi riconosciuta come infondata, costringe la controparte a tutelarsi con l'assistenza di un legale anche in sede stragiudiziale.
- Secondo altra interpretazione giurisprudenziale, il danno citato sarebbe riconducibile alla speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale , introdotta con la L. 990/69, secondo cui sussiste la facoltà per il danneggiato , in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2775/2006).
- Ad ulteriore sostegno del riconoscimento del risarcimento delle spese stragiudiziali sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno precisato come le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale conseguente

all'illecito e vanno risarcite , sia se svolta da un'agenzia di infortunistica , sia se svolta da un legale (n. 26973/08).

- Fallito il tentativo di composizione bonaria è evidente che la liquidazione del compenso va eseguita tenuto conto dei successivi sviluppi giudiziali dell'attività, evitando ingiustificate duplicazioni.
- In virtù delle decisioni della giurisprudenza maggioritaria, questo Giudice ritiene , pertanto, di riconoscere quale ulteriore voce di danno risarcibile, in quanto conseguenza immediata e diretta del sinistro, quella conseguita alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, ritenendo congrua la somma di €. 460,01, sulla base della fattura allegata agli atti, che ne dimostra l'esborso.
- Totale danno materiale e spese: €. 4.000,70.
- Sulla somma come sopra liquidata va riconosciuta la rivalutazione monetaria, che, intesa come elemento accessorio del credito ceduto, deve essere computata dal giorno del sinistro, 06/06/13 , sino alla data del negozio di cessione , in osservanza dell'art. 1263 c.c. (cfr. Cass. 99/9823), mentre gli interessi , al tasso legale, dovranno essere calcolati dalla data del negozio di cessione, al saldo.

- Le spese di giudizio vengono poste a carico dei soccombenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, visto gli artt. 144 C.d.A., 2054 c.c., I co., e 1260, c.c., definitivamente pronunciando tra le parti,

- Dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di Helvetia Ass.ni S.p.A., già estromessa con ordinanza del 01.07.2014;
- - accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra : ccertata altresì la validità del contratto di cessione stipulato tra il sig. Benedetto e la Rete dei Carrozzieri di Bologna per i Consumatori Soc. Coop. a r.l.. in data 04/07/13, dichiara tenuta e condanna la Zuritel S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra ı solido tra loro, al pagamento, in favore della attrice, della somma di €. 4.000,70, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come in motivazione;

- pone a carico dei convenuti le spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di €. 1.346,62, di cui €. 141,62 per spese , oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ex art. 282 c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2016

Il Giudice di Pace
(Avv. Stefania Trincanato)

Depositato in Cancelleria il
Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria
il ..... - 3 FEB. 2017 ...
IL CANCELLIERE
Dott. Rosella Rotundo